



## **RELAZIONE AL**

### **DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 37 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88 “RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO”.**

Come è noto, la previdenza pubblica in Italia, gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), non è suddivisa tra previdenza in senso stretto, cioè generata dai contributi previdenziali, dall’assistenza generata dagli interventi sociali erogati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti pubblici.

Da studi effettuati in questo comparto, nel 2020 la spesa assistenziale è stata di 144,758 miliardi di euro (+ 26,7% versus 2019), pari all’8% del PIL, con un aumento medio pari al 4,5% annuo nel periodo 2008-2020; una spesa pari al 93% della spesa previdenziale al netto delle imposte.

Nello stesso anno, la spesa previdenziale totale è stata di 234,736 miliardi di euro (con un aumento medio pari all’1,5% annuo nel periodo 2008-2020), mentre quella “previdenziale pura” al lordo delle imposte si è attestata sui 211,477 miliardi di euro, con oltre 22 milioni di prestazioni previdenziali e assistenziali a favore di oltre 16 milioni di persone (16.041.202).

La spesa previdenziale al netto delle imposte (pari a 56,194 miliardi) è stata di 155,283 miliardi di euro. Spesa sostenibile grazie al rapporto attivi/pensionati pari a 1,4238. Il dato è avvalorato da una serie di articoli del Centro Studi e Ricerca di Itinerari previdenziali, che confermano che – attualmente – la spesa pensionistica “pura” è perfettamente sotto controllo, grazie alle riforme attuate. Non così si può dire per quella assistenziale, in continua ascesa.

Per effetto della pandemia e del calo del PIL (1.654 miliardi di euro), nel 2020 le entrate contributive si sono ridotte (195,4 miliardi di euro versus 209,4 miliardi di euro del 2019), con un “buco” tra contributi e prestazioni pari a 39,336 miliardi di euro. Nonostante ciò, nello stesso anno il bilancio previdenziale “puro” risulta positivo per 29,813 miliardi di euro, per effetto delle tasse pagate dai pensionati.

Si conferma così l’esigenza di trasparenza assoluta nei conti previdenziali, introducendo la separazione dell’assistenza dalla previdenza al fine di fare chiarezza sulle spese sostenute dal Paese per queste due funzioni, onde evitare la confusione di ruoli fra di loro incompatibili; quello assistenziale infatti è generato dallo Stato tramite la fiscalità generale, mentre quello previdenziale è generato direttamente dai lavoratori tramite i contributi previdenziali.



Inoltre, tenuto conto che l'intervento assistenziale non proviene solo dallo Stato, ma anche da altri soggetti (regioni, enti locali e altri enti pubblici), appare opportuno istituire una "Anagrafe generale dell'assistenza sociale" articolata in una banca dati, contenente ogni tipologia di intervento assistenziale erogato, suddivisa per codice individuale (codice fiscale) e per nucleo familiare.

La modifica normativa che qui si propone andrà anche ad adempiere a quanto varie volte sollevato dalla Commissione UE di "non caricare sul capitolo pensioni voci di spesa che sarebbe più corretto imputare ad altri capitoli".

Per l'insieme delle motivazioni su esposte, si propone l'adozione dell'allegato disegno di legge, da sottoporre all'approvazione del Parlamento, composto di un articolo e due commi che modificano gli articoli 5 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*.

Il primo comma assegna al Consiglio di amministrazione dell'INPS il compito di adottare, in due distinte deliberazioni, l'ammontare delle pensioni erogate annualmente dall'INPS generate dai contributi previdenziali e l'ammontare delle prestazioni assistenziali, non generate dai contributi previdenziali, erogate annualmente dall'INPS a qualsiasi titolo.

Con il secondo comma è istituita presso l'INPS l'Anagrafe Generale dell'Assistenza Sociale (AGAS) articolata in una banca dati contenente ogni tipologia di intervento assistenziale erogato e suddivisa per codice individuale (codice fiscale) e per nucleo familiare. Nell'Anagrafe confluisce ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico. I tempi e le modalità di compilazione e di invio dei dati delle prestazioni assistenziali saranno stabiliti da apposite disposizioni dell'INPS.



## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO

### *Art. 1*

**Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.**

1. Nell’art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 *“Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti lettere n) e o):

“n) deliberare l’ammontare delle pensioni erogate annualmente dall’INPS generate dai contributi previdenziali;”

“o) deliberare l’ammontare delle prestazioni assistenziali, non generate dai contributi previdenziali, erogate annualmente dall’INPS a qualsiasi titolo.”

2. Nell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *“Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:

“9. È istituita presso l’INPS la «Anagrafe Generale dell’Assistenza Sociale» (AGAS) articolata in una banca dati, contenente ogni tipologia di intervento assistenziale erogato, suddivisa per codice individuale (codice fiscale) e per nucleo familiare.”

“10. Nell’Anagrafe di cui al comma 9 confluisce ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico.”

“11. L’INPS emana disposizioni sui tempi e sulle modalità di compilazione e di invio dei dati concernenti le prestazioni assistenziali erogate di cui al comma 10.”



**Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.**

**Testo degli artt. 5 e 37 della legge n. 88/1989 come risultante dalle modifiche apportate dal DDL di cui sopra (le modifiche sono indicate in giallo)**

## **5. Competenze del consiglio di amministrazione.**

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

- a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una lista di nomi per la nomina del presidente dell’Istituto;
- b) nominare due vice presidenti da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;
- d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](#) , e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;
- e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;
- f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell’attività dell’Istituto e vigilare sulla loro attuazione;
- g) deliberare i regolamenti di cui all’art. [10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536](#) , convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 29 febbraio 1988, n. 48](#), e, con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della [L. 20 marzo 1975, n. 70](#) ;
- h) deliberare l’eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;
- i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l’impiego dei capitali secondo quanto previsto all’articolo 1;
- l) deliberare sulla dotazione organica;
- m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilità anche in deroga al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
- n) deliberare l’ammontare delle pensioni erogate annualmente dall’INPS generate dai contributi previdenziali;
- o) deliberare l’ammontare delle prestazioni assistenziali, non generate dai contributi previdenziali, erogate annualmente dall’INPS a qualsiasi titolo.

2. L’articolo [4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#) , è abrogato.



### 37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali <sup>(25)</sup>.

1. È istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale <sup>(26)</sup>;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato <sup>(27)</sup>;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.



4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c*), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati <sup>(28)</sup>.

9. È istituita presso l'INPS la «Anagrafe Generale dell'Assistenza Sociale» (AGAS) articolata in una banca dati, contenente ogni tipologia di intervento assistenziale erogato, suddivisa per codice individuale (codice fiscale) e per nucleo familiare.

10. Nell'Anagrafe di cui al comma 9 confluisce ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico.

11. L'INPS emana disposizioni sui tempi e sulle modalità di compilazione e di invio dei dati concernenti le prestazioni assistenziali erogate di cui al comma 10.

---

(25) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

(26) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Vedi, anche, l'art. 3, comma 12-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'art. 38, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l'art. 59, comma 34, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 68, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 37, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 1, commi 139, 140 e 141, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 2, comma 493, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 2, comma 22, L. 22 dicembre 2008, n. 203 e l'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191.



(27) Lettera così modificata dal comma 9 dell'art. 44, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 47 dello stesso D.Lgs. n. 148/2015.

(28) Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 44, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 47 dello stesso D.Lgs. n. 148/2015.

---